

Tipologia:	<b>COMUNICAZIONE</b>			 ASSOCIAZIONE IMPRESE SCOMMESSE E GIOCHI
Protocollo:	<b>2005411</b>	Data:	<b>01.04.2011</b>	
Oggetto:	<b>RACCOLTA A DISTANZA DEI GIOCHI PUBBLICI – AGGIORNAMENTO 2</b>			

## RACCOLTA A DISTANZA NUOVO AGGIORNAMENTO PROCEDURA INTEGRAZIONE CONCESSIONE

**Gentile Associato,**

in riferimento alle nuove risposte diffuse in data odierna da AAMS, trasmesse con precedente Comunicazione 2005311 del 01.04.2011, per quanto riguarda la procedura di **integrazione**, Le segnaliamo quanto segue:

1. Il concessionario che sottoscrive l'**integrazione** dell'attuale concessione e ottiene anche l'**affidamento** di una nuova concessione, *"può esercitare solo la nuova concessione rinunciando, **previo benessere di AAMS**, alla concessione integrata"* (risposta 9, punto 1), poiché *"la valutazione sulla continuità o interruzione della raccolta sarà formulata caso per caso da AAMS"* (risposta 25, punto 1)

Pertanto le risposte di AAMS non sciolgono il dubbio che, nel caso di specie, il concessionario possa trovarsi nella condizione di dover esercitare la raccolta a distanza tramite le due concessioni, quella attuale integrata fino alla naturale scadenze e quella nuova dalla data di affidamento per nove anni.

2. Il concessionario che sottoscrive l'**integrazione** dell'attuale concessione ed **NON** richiede (o non ottiene) anche l'affidamento di una nuova concessione non potrà interrompere **senza autorizzazione** la raccolta a distanza delle scommesse prima della scadenza dell'attuale concessione poiché *"l'interruzione non autorizzata della raccolta è sanzionabile"* (risposta 25, punto 2);

Va comunque segnalato che alla risposta 9, punto 4, AAMS lascia aperta la possibilità che anche in questo caso la concessione integrata possa cessare la raccolta a distanza delle scommesse quando verrà meno l'operatività della figura del "Titolare di Sistema" senza che il concessionario si sia dotato di un proprio sistema di conti di gioco, fornendo ad apposito quesito che la cessazione della raccolta può avvenire solo **"previo benessere di AAMS"** (risposta 9, punto 4).

Inoltre va segnalato che AAMS non ha fornito indicazioni al quesito in merito alla facoltà di un concessionario di avvalersi, per la gestione dei conti di gioco, di un soggetto terzo specializzato nella fornitura di questi servizi che pur non assuma le funzioni già possedute dal titolare di sistema, figura nel frattempo abrogata.

Pertanto le risposte fornite lasciano intendere che, nel caso di specie, quando verrà meno la figura del Titolare di Sistema, il concessionario – se non disposto diversamente da AAMS – deve necessariamente continuare la raccolta a distanza delle scommesse con la concessione integrata, dotandosi necessariamente di un proprio sistema di conti di gioco.

Cordiali saluti

**ASSOSNAI**  
La segreteria

*La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente e' tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail..*

**ASSOSNAI**

26 Piazza San Lorenzo in Lucina 00186 ROMA

telefono 0668300441 - 0668300442 / fax 0668300445

e-mail: info@assosnai.it / web: www.assosnai.it